



---

# Regole per la denominazione delle unità legali

---

*Ufficio federale di statistica, Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)*

*Sezione BUR, versione 2.0, giugno 2026*

# Contenuto

|            |                                 |          |
|------------|---------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>Introduzione</b>             | <b>2</b> |
| <b>2</b>   | <b>Denominazione</b>            | <b>2</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Nome.....</b>                | <b>3</b> |
| 2.1.1      | Regole di denominazione .....   | 3        |
| <b>2.2</b> | <b>Traduzione del nome.....</b> | <b>6</b> |
| <b>2.3</b> | <b>Nome aggiuntuale .....</b>   | <b>6</b> |
| 2.3.1      | Regole di denominazione .....   | 7        |

## 1 Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di uniformare le pratiche di denominazione nel Registro delle Imprese e degli Stabilimenti (RIS) a livello delle unità legali (entità giuridiche). Il suo obiettivo è semplificare gli scambi di dati tra un numero sempre crescente di partner. Inoltre, contribuisce a promuovere la digitalizzazione e l'interoperabilità attraverso l'utilizzo di un registro armonizzato a livello nazionale.

È inoltre necessario chiarire le pratiche di denominazione al fine di garantire uno standard qualitativo trasversale che favorisca il principio «once only» e il riutilizzo dei dati.

Questo documento costituisce un riferimento per i collaboratori e le collaboratrici del RIS, nonché una serie di raccomandazioni destinate ai diversi partner. Si tratta di un documento di lavoro destinato ad evolversi in funzione delle nuove esigenze e che sarà pertanto aggiornato regolarmente.

## 2 Denominazione

La ragione sociale o il nome dell'unità legale è rappresentata da 3 variabili:

- **Nome**
- **Traduzione del nome**
- **Nome aggiuntuale**

---

<sup>1</sup> [SB018 - Stratégie pour le développement de la gestion commune des données de base de la Confédération](#) (disponibile in francese o tedesco)

## 2.1 Nome

| Nome                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dettagliata | Il nome è la denominazione sociale assegnata all'unità dal registro responsabile. Le regole per la denominazione dell'unità legale dipendono dalla sua <b>forma giuridica</b> e devono essere conformi agli standard di qualità definiti dall'UST. Ogni modifica del nome deve essere segnalata dal registro responsabile. |
| Base giuridica          | Articolo 3, comma 2, lettere <i>a</i> e <i>k</i> dell' <a href="#">ORIS</a>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Specifiche tecniche     | Valori ammessi: qualsiasi carattere fino a 255 (conforme a UTF-8)<br><br>Il valore " <i>Nulla</i> " <u>non</u> è autorizzato<br><br><a href="#">eCH-0108</a> - versione 6.0                                                                                                                                                |
| Obbligo di notifica     | Dati obbligatori per tutte le unità legali                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonte dei dati          | Assegnazione da parte del registro responsabile o dell'UST                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Requisiti di qualità    | Vedere le regole di denominazione riportate di seguito                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.1.1 Regole di denominazione

**Regola 1:** Il nome dell'unità legale corrisponde sempre a quello indicato dal Registro di Commercio (RC) o da un altro registro competente.

**Regola 2:** Nel caso di un'impresa individuale non iscritta al Registro di Commercio, la denominazione dell'unità legale corrisponde al nome o ai nomi e ai cognomi ufficiali dichiarati nel sistema UPI ([Unique Person Identification](#)).

Si prega di notare :

- I diminutivi non sono considerati nomi di battesimo
- I nomi composti separati da un "-" sono considerati un unico nome

**Regola 3:** Nel caso di una società semplice composta da **persone fisiche**, il nome deve avere almeno:

- Nome(i) completo(i) (o prima lettera) e cognome(i) di ogni membro
- Ogni membro è separato da una "&"
- È possibile aggiungere "e partner" o "& co." o "e associati" se ci sono più di 2 o 3 membri

Se la società semplice è composta da **persone giuridiche**, la denominazione deve avere almeno:

- Nome(i) di ogni azienda associata
- Ogni membro è separato da una "&"
- È possibile aggiungere "e partner" o "& co." o "e associati" se ci sono più di 2 o 3 membri
- Termini speciali da utilizzare "Consorzio", "Gruppo IVA", "PPP", ecc.

Se la società semplice è composta da **persone fisiche e giuridiche**, la denominazione deve avere almeno:

- Nome/i completo/i delle persone fisiche e giuridiche
- Ogni membro è separato da una "&"
- È possibile aggiungere "e partner" o "& co." o "e associati" se ci sono più di 2 o 3 membri

**Denominazione specifica per i gruppi IVA :**

- Gruppo IVA, XXXX
  - Groupe TVA, XXXX
  - MWST-Gruppe, XXXX
- ➔ XXXX è il nome dell'unità che rappresenta il leader di questo gruppo IVA

**Regola 4:** Nel caso di un'associazione non registrata presso il RC, il nome deve corrispondere alla denominazione ufficiale ricavata dallo statuto dell'associazione.

Si prega di notare :

Sono ammessi acronimi e abbreviazioni. Il termine "Associazione" non è obbligatorio.

**Regola 5:** Nel caso di uno stabilimento o rappresentanza svizzera di un'impresa straniera non iscritto nel Registro di Commercio, la denominazione deve contenere i seguenti elementi:

- Nome della sede centrale (all'estero)
- Luogo della sede centrale seguito dall'abbreviazione del Paese di origine in 2 lettere secondo la norma ISO 3166, separate da una "/".

**Regola 6:** Non esistono regole rigide per la denominazione delle amministrazioni pubbliche, come la confederazione, i cantoni, i comuni, i distretti o le imprese di diritto pubblico o altri servizi pubblici soggetti all'IVA. La denominazione è spesso definita sulla base delle informazioni ufficiali fornite dalle istituzioni stesse e in stretta collaborazione con i team del RIS.

Si prega di notare :

Il nome può contenere i dettagli del comune o del distretto in base all'elenco ufficiale dei comuni.

L'istituzione può contribuire a specificare il nome della propria entità.

Attualmente non esiste una denominazione ufficiale per i comuni. Si possono usare i seguenti termini:

- Comune di / Gemeinde/ Commune de\*
- Comunità politica
- Città di / Stadt /Ville de
- Ecc.

*\* Se il nome del comune inizia con un articolo (ad esempio, La Verrerie), il nome dell'unità legale sarà "Commune La Verrerie".*

**Regola 7:** Per le imprese pubbliche estere, la denominazione deve corrispondere alla denominazione ufficiale utilizzata nel Paese di origine o a quella indicata dal registro competente.

**Regola 8:** Per le amministrazioni pubbliche estere (ad esempio, le ambasciate), il nome è definito in base all'elenco fornito dal [DFAE/EDA](#).

**Regola 9:** Per le organizzazioni internazionali, il nome è definito dal "Centre d'accueil Genève Internationale" ([CAGI](#)), l'elenco delle organizzazioni internazionali. Il nome può essere indicato in francese o in inglese.

**Regola 10:** Per le imprese pubbliche federali, cantonali, comunali, distrettuali o aziendali, la denominazione è definita in base alle informazioni ufficiali fornite dalle istituzioni stesse, combinate con lo stato giuridico e il bilancio.

**Regola 11:** La denominazione delle imprese estere deve contenere la ragione sociale, così come esiste nel registro estero competente.

## 2.2 Traduzione del nome

| Traduzione del nome     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dettagliata | Il nome è la traduzione della ragione sociale dell'unità legale assegnata dal registro delle imprese, l'unico che attualmente dispone di questa possibilità. Le regole per la denominazione dell'unità legale dipendono dalla <b>forma giuridica</b> e devono soddisfare gli standard di qualità definiti dall'UST. Qualsiasi modifica della denominazione tradotta deve essere notificata dal registro competente. |
| Base giuridica          | Articolo 3, comma 2, lettere <i>a</i> e <i>k</i> dell' <a href="#">ORIS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Specifiche tecniche     | Valori ammessi: qualsiasi carattere fino a 255 (conforme a UTF-8)<br>È consentito il valore " <i>Nullo</i> "<br><a href="#">eCH-0108</a> - versione 6.0                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obbligo di notifica     | Valore non obbligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonte dei dati          | Assegnazione da parte del registro delle imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Requisiti di qualità    | La traduzione viene inserita in un unico campo. Il separatore tra le diverse lingue è ", "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2.3 Nome aggiuntivo

| Nome aggiuntivo         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dettagliata | Il nome aggiuntivo si riferisce al nome aggiuntivo assegnato all'unità legale dal registro responsabile o dall'UST. Questo nome fornisce informazioni aggiuntive per una migliore identificazione dell'unità legale. Le regole di denominazione dipendono dalla <b>forma giuridica</b> e devono essere conformi agli standard eCH-0108 e ai criteri di qualità definiti dall'UST. Eventuali ulteriori modifiche del nome possono essere segnalate dal registro responsabile. |
| Base giuridica          | Articolo 3, comma 2, lettere <i>a</i> e <i>k</i> dell' <a href="#">ORIS</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Specifiche tecniche     | Valori ammessi: qualsiasi carattere fino a 255 (conforme a UTF-8)<br>È consentito il valore " <i>Nullo</i> "<br><a href="#">eCH-0108</a> - versione 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obbligo di notifica     | Valore non obbligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fonte dei dati          | Assegnazione da parte del registro responsabile, dell'UST o dell'impresa stessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Requisiti di qualità    | standard eCH-0108 e le regole di denominazione riportate di seguito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 2.3.1 Regole di denominazione

**Regola 1:** Per la maggior parte delle forme giuridiche, il nome addizionale dell'unità legale è facoltativo e deve essere conforme agli standard eCH-0108, ad esempio:

- Estensione della ragione sociale o indicazione della professione o dell'attività commerciale (ad esempio, avvocato, gestore patrimoniale, fiduciario, parrucchiere, ecc.)
- Il nome del marchio o la descrizione di fantasia (ad esempio, "Moderna shop")

**Regola 2:** Per le forme giuridiche corrispondenti alle amministrazioni pubbliche (da 0220 a 0224 e da 0230 a 0234), il nome addizionale dell'unità legale deve essere **vuoto**.